

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 31/CGF  
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 Ottobre 2007, ha adottato la seguente decisione:

**1° Collegio composto dai Signori:**

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 8.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ, SEGUITO GARA PARMA/ROMA DEL 7.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 78 del 16.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA AL SIG. IENCA MASSIMO SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007)

La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino.

- 3. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE LAROSA FRANCESCO** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna, riduce a 2 giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Larosa Francesco. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Molinari Dr. Lucio, Fortunato Prof. Vincenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 15.000,00 CON L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "CURVA NORD" INIBITO AGLI SPETTATORI, INFLITTA SEGUITO GARA CAGLIARI/CATANIA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007)

La C.G.F. da' atto della rinuncia del Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari e dichiara estinto il procedimento.  
Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 5. RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**  
1) **DELL'AMMENDA DI EURO 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ;**  
2) **DELL'AMMENDA DI EURO 4.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE DONI CRISTIANO.**  
(Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007)

La C.G.F. da' atto della rinuncia dell'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Zingonia Ciserano (Bergamo) e dichiara estinto il procedimento.  
Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**3° Collegio composto dai Signori:**

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Fortunato Prof. Vincenzo – Componenti;  
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 6. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZALAYETA MARCELLO, SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA NAPOLI/JUVENTUS DEL 27.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.2007)

La C.G.F. accoglie il reclamo con procedura d'urgenza come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli e dispone la restituzione della tassa reclamo.

- 7. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DEL CALCIATORE DA SILVA COUTO FERNANDO MANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. SEGUITO GARA PARMA/LIVORNO DEL 28.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 93 del 30.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo con procedura d'urgenza come sopra proposto dal calciatore Da Silva Couto Fernando Manuel e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

-----  
**Publicato in Roma il 31 Ottobre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete